

ALLEGATO 4)

Disciplinare per affidamento in regime di concessione di numero lotti inerenti postazioni (apiari) per il posizionamento di alveari per gli anni 2018 (mese di dicembre), 2019 e 2020 in terreni di proprietà di Ente Terre Regionali Toscane, poste nell'area del Parco Naturale della Maremma o in area contigua, secondo i criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa. *[schema]*

TRA

Ente Terre regionali toscane (C.F 00316400530), istituito con legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 "Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000", con sede in Firenze, Via di Novoli 26, rappresentato legalmente dal Direttore Dott. Claudio Del Re in virtù dell'art. 8 della l.r. 80/2012, d'ora in avanti indicata come "Ente concedente",

E

Nome/cognome.....
nato a il,
residente in Prov. (.....)
via C.F.....
per conto di Prov. (.....)
con sede legale in Prov. (.....)
via
C.F. P.IVA

nella persona del legale rappresentante d'ora in avanti indicato come "Concessionario";

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1. Oggetto della concessione

Oggetto della concessione sono i seguenti beni:

- Numero postazioni per il posizionamento di alveari poste nell'area del Parco Naturale della Maremma e nell'area contigua e disposte su terreni certificati ad agricoltura biologica.

Le postazioni sono le seguenti *[cancellare le postazioni NON facenti parte della presente concessione]*:

LOTTO 1: località Vergheria, Precoriale, 1° Golena, Romitorio, Pratini, Oliveto di Collelungo e Tombolo di sinistra, per il posizionamento massimo di n. 350 alveari

LOTTO 2: Tombolo di destra località S.Paolo, per il posizionamento massimo di n. 50 alveari

LOTTO 3: località Corsica per il posizionamento massimo di n. 50 alveari

LOTTO 4: località Pian di Barca per il posizionamento massimo di n. 50 alveari

Limitatamente al LOTTO 1, oggetto della concessione sono anche n. 14 alveari di proprietà dell'Ente concedente, già presenti in loco.

I beni sopra sommariamente descritti costituiscono la base patrimoniale nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della consegna.

Art. 2. Finalità della concessione

Le postazioni (apiari) sono concesse unicamente per il posizionamento di alveari, nel limite massimo previsto al precedente articolo 1; tassativamente le postazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per l'attività di apicoltura per l'intero periodo e non è consentita in alcun modo la costruzione di manufatti, anche transitori come pure eventuali accessi per motivi diversi rispetto al contenuto della concessione.

Art. 3. Durata della concessione

La durata della concessione inizia dalla sottoscrizione del presente disciplinare e prosegue fino al 31 dicembre 2020. La concessione non è tacitamente rinnovabile né prorogabile. Pari durata è relativa anche ai 14 alveari di proprietà dell'Ente concedente, di cui alla concessione del LOTTO 1.

Il concessionario è tenuto alla restituzione dei beni anche prima della data di scadenza di cui sopra, qualora cessi di servirsene in conformità alle finalità di cui al presente atto. Al termine della concessione nessuna indennità a nessun titolo sarà dovuta dall'ente concedente al concessionario uscente.

Art. 4. Uso dei beni in concessione

Le aree concesse sono valutate dal Concessionario idonee al posizionamento e alla sicurezza degli alveari e nulla potrà essere contestato all'Ente concedente anche rispetto al piano colturale previsto per quelle aree.

A richiesta l'Ente concedente presenterà al Concessionario il piano colturale per i terreni che interessano le aree circostanti alla postazione, ma l'attività dell'Ente concedente non è vincolata al necessario rispetto per esigenze del posizionamento delle arnie e pertanto non saranno accettate contestazioni in tal senso. Essendo la zona dove è previsto il posizionamento delle arnie, area aperta e facilmente accessibile anche a terzi, il Concessionario solleva sin da ora l'Ente concedente da ogni responsabilità dovute a furti, danneggiamenti e anche fenomeni ambientali, quali esondazioni o altro.

Con la firma del presente atto il concessionario dichiara che i beni oggetto della concessione sono privi di vizi e pienamente idonei all'uso che si intende farne e si impegna e dichiara di utilizzarlo esclusivamente per gli scopi di cui al precedente art. 2 e pertanto gli è vietato mutarne la destinazione d'uso pena la rescissione immediata della concessione.

Non sono consentiti aumenti del numero degli alveari rispetto ai limiti riportati all'articolo 1.

Eventuali riduzioni delle arnie, non genereranno riduzioni del canone stabilito nel presente disciplinare. Qualora l'Ente concedente verificasse un numero maggiore di arnie, oltre alla facoltà della revoca immediata della concessione, potrà essere applicata una penale aggiuntiva pari al doppio del valore di concessione per la postazione.

Il concessionario nell'usufruire dei beni concessi si obbliga ad osservare ed a far osservare a chiunque lo frequenti, tutte le leggi, regolamenti ed ordinamenti in materia agricola, forestale e delle aree protette nonché di sicurezza, igiene, sanità e pubblica sicurezza, esonerando espressamente, ora per allora, l'Ente concedente e impegnandosi a rilevarlo indenne da ogni responsabilità penale e civile per qualsiasi danno che potesse derivare alle persone ed alle cose per l'utilizzo di detti beni e per l'osservanza delle normative vigenti.

Il concessionario è tenuto a custodire ed a conservare con buona diligenza i beni avuti in consegna. Le migliorie ed innovazioni di qualsiasi natura rimangono di diritto acquisite al patrimonio dell'Ente concedente senza che il concessionario possa asportarle o pretendere compensi alla fine della concessione. Resta salvo il diritto dell'ente concedente di richiedere, qualora lo ritenga necessario, che nel caso in cui il concessionario che abbia realizzato opere aggiuntive, lo stesso proceda al ripristino delle condizioni originarie. In caso di inadempienza l'Ente concedente si riserva il diritto di eseguire direttamente i lavori di ripristino, addebitando le relative spese al concessionario.

Non sono ammessi interventi per l'apertura di nuovi tratti di piste o viabilità o altro se non autorizzati in forma scritta.

Il concessionario riconosce all'Ente concedente il diritto ad accedere ai beni concessi, con o senza preavviso, per verifiche sul rispetto dell'utilizzazione dello stesso in relazione alle

finalità per le quali è stato concesso anche se ciò comporterà limitazioni temporanee o cessazione del godimento del bene.

Il Concessionario e l'Ente Concedente, qualora si riscontrasse l'esistenza di un rischio interferente, sottoscriveranno un apposito DUVRI (Documento per la Valutazione dei Rischi Interferenti) Il Concessionario dichiara di essere soggetto idoneo allo svolgimento del lavoro di apicoltura, (autocertificazione ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000) e di avere ottemperato a tutte le disposizioni del D.Lgs 81/08 e seguenti e di essere stato informato sui rischi presenti nell'ambiente di lavoro.

Art. 5. Obblighi del Concessionario

Il Concessionario si impegna e si obbliga:

- 1) alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni per tutta la durata della concessione.
- 2) a non eseguire alcun intervento senza la preventiva autorizzazione scritta da parte dell'ente concedente. Le migliorie ed innovazioni di qualsiasi natura rimangono di diritto acquisite al patrimonio dell'Ente concedente senza che il concessionario possa asportarle o pretendere compensi alla fine della concessione. Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria dovuti ad eventi eccezionali o calamitosi non imputabili al concessionario, l'esecuzione degli stessi sarà concordata caso per caso tra Ente concedente e concessionario relativamente a tempi, modalità di esecuzione e relativi oneri. Se tali interventi saranno eseguiti a totale carico pubblico, ciò potrà comportare un incremento del canone di concessione in misura pari all'interesse legale, (art. 1284 del codice civile), sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, il cui tasso è determinato ogni anno con Decreto dal Ministero dell'Economia e Finanza, (art. 50 comma 7 del DPGR 61/R del 2005).

3) a risarcire all'ente concedente qualsiasi danno causato ai beni oggetto della concessione

per negligenza, imperizia, imprudenza dello stesso gestore, dei suoi dipendenti e/o

collaboratori a qualsiasi titolo.

4) a pagare il canone annuo di concessione secondo le modalità di cui al successivo art. 7.

5) a rispettare qualsiasi altra obbligazione contenuta nell'avviso pubblico per il rilascio della

concessione.

6) Limitatamente al LOTTO 1, il cui oggetto della concessione sono anche n. 14 alveari di

proprietà dell'Ente concedente, già presenti in loco, è fatto ulteriore obbligo al

Concessionario di rispettare le seguenti clausole:

- Qualora tali alveari, nel periodo di durata della concessione, non siano pienamente

efficienti il concessionario che si aggiudica il LOTTO 1, si impegna con oneri a

proprio carico a ripristinarli per ottenere la piena funzionalità degli stessi;

- L'Ente concedente si riserva la facoltà di rientrare in possesso degli alveari, con un

preavviso di almeno 6 mesi;

- Qualora la stagione si presenti particolarmente avversa e il Concessionario dimostri

con conteggi propri, comunicati e atti pubblici (stato di calamità) che la produzione

per alveare è stata molto scarsa e che il prezzo di cessione del miele all'ingrosso

non ha consentito di compensare in termini di fatturato, il calo produttivo, l'Ente

concedente potrà valutare di concedere riduzioni del canone. Tale facoltà è sin da

ora insindacabile;

- Al termine della concessione, anche in caso di eventuale recesso anticipato, il

Concessionario si fa carico di restituire i 14 alveari in piena efficienza e salute, nelle

stesse condizioni in cui li ha ricevuti alla firma del presente disciplinare.

Art. 6. Permessi e nullaosta

Il Concessionario si impegna a subordinare l'effettivo uso dei beni in concessione all'ottenimento, a sua cura e spese, da parte delle competenti autorità, di tutti i permessi, nullaosta e autorizzazioni di legge necessari allo svolgimento di quanto previsto dalle finalità di cui dall'art. 2.

L'Ente concedente, contestualmente alla sottoscrizione del presente disciplinare, consegna al concessionario n° 1 chiave di accesso alla Tenuta di Alberese; tale chiave non deve essere assolutamente consegnata ad altri e/o duplicata. L'accesso, consentito solo al titolare o a suoi dipendenti dovrà, preferibilmente, avvenire in giornate feriali e in orari lavorativi. In ogni caso, qualora il concessionario trovi il cancello chiuso dovrà sempre provvedere a richiuderlo immediatamente dopo il proprio ingresso nell'area. Comportamenti diversi rispetto a questa clausola saranno perseguiti a termine di legge e comporteranno l'immediata revoca della Concessione, nonché l'addebito di tutti i danni (furti e danneggiamenti eventuali) derivati da tali comportamenti non autorizzati. La viabilità da utilizzare per accedere alle aree in concessione è esclusivamente quella segnata sulla mappa allegata e pertanto il Concessionario non potrà accedere, in nessun modo e per nessun motivo, ad altre aree aziendali, anche limitrofe a quella data in concessione.

Nel caso le postazioni di alveari siano all'interno del territorio dell'Ente Parco della Maremma si precisa che in queste aree avvengono abbattimenti della fauna selvatica con armi da fuoco; di conseguenza l'accesso alle zone non sarà possibile nelle giornate e negli orari previsti dall'apposito calendario elaborato dall'Ente Parco della Maremma per gli abbattimenti. Il Concessionario si farà cura di consultare direttamente presso l'Ente Parco della Maremma il calendario degli abbattimenti come pure tutte le norme di accesso all'area protetta.

L'ente concedente, inoltre, ha concesso a terzi alcune aree della Tenuta di Alberese, talune oggetto anche della presente concessione. E' cura dell'Ente concedente evidenziare le parti relative alle concessioni attive e portarle a conoscenza del Concessionario.

Art. 7. Canone di Concessione ed oneri tributari

Il canone di concessione, risultante dall'offerta espressa dal medesimo concessionario in sede di gara è determinato, complessivamente (per tutti i lotti concessi con il presente disciplinare), in € (in lettere euro) annui. Il 50% della quota del primo anno deve essere corrisposto prima della firma del presente disciplinare; il 50% residuo deve essere corrisposto entro il 30 settembre 2019. Il canone dell'anno successivo sarà corrisposto per il 50% entro il 30 marzo 2020 e per il restante 50% entro il 30 settembre 2020.

Limitatamente al LOTTO 1, il cui oggetto della concessione sono anche n. 14 alveari di proprietà dell'Ente concedente già presenti in loco, prima della firma del presente disciplinare deve essere corrisposto il prezzo aggiuntivo di euro 280,00 (+IVA), pari al 100% dell'importo annuale per i 14 alveari. L'importo per l'anno successivo sarà corrisposto entro il 30 settembre 2019, per l'intero importo annuale di euro 280,00 (+IVA).

Inoltre, limitatamente al LOTTO 1, il Concessionario è tenuto a depositare, contestualmente alla firma del presente disciplinare, una cauzione di euro 280,00, attraverso assegno circolare intestato ad Ente Terre Regionali Toscane, a garanzia della conservazione dello stato di salute e della integrità degli alveari. Tale importo sarà restituito entro un mese dal termine della concessione, previa verifica dello stato di salute e della integrità degli alveari concessi. In caso di danno manifesto tale importo sarà trattenuto dall'Ente concedente quale indennizzo del danno subito.

L'importo annuo della concessione sarà soggetto all'incremento in misura pari al 100% della variazione accertata dall'ISTAT dei prezzi al consumo di famiglie, operai ed impiegati. Nel caso di variazione negativa dell'indice il canone non potrà comunque essere diminuito. I canoni successivi al primo saranno corrisposti all'ente concedente nelle date indicate mediante versamento con bonifico bancario indicando come causale "concessione di numerolotti inerenti postazioni (apiari) per il posizionamento di apiari di proprietà di Ente Terre Regionali Toscane, anno.....primo/secondo semestre". Pagamenti ritardati saranno maggiorati degli interessi di mora.

Il canone rivalutato di ogni anno costituirà base imponibile per l'anno successivo. Sul concessionario gravano gli oneri di carattere tributario e fiscale, per cui eventuali imposte e tributi che gravino sui beni in concessione saranno posti a carico del concessionario medesimo e non potranno essere oggetto di scomputo dal canone.

Art. 8. Divieti

E' fatto divieto assoluto al concessionario di sub-concedere a terzi l'uso e/o il godimento anche parziale, sotto qualsiasi forma, del bene concesso in uso pena la revoca immediata della concessione. E' fatto divieto assoluto al concessionario di consentire servitù di qualsiasi genere e natura sul bene oggetto di concessione.

Art. 9. Revoca della concessione

La concessione potrà essere revocata qualora:

- a seguito di verifica, i beni in concessione siano utilizzati in difformità dal vincolo di destinazione e delle finalità per il quale è stato concesso;
- il concessionario si sia reso moroso riguardo al pagamento del canone per 2 rate consecutive rispetto alle scadenze previste;

- il concessionario abbia sub-concesso in tutto od in parte, stabilmente o temporaneamente

a terzi i beni concessi;

- vengano a mancare per il concessionario le condizioni per le quali è stata rilasciata la

concessione in fase di aggiudicazione;

Art. 10. Recesso

Il concessionario può recedere dalla concessione anticipatamente dal contratto con obbligo

di comunicazione scritta A. R. da inviarsi all'ente concedente almeno sei mesi prima della

data di rilascio dei beni.

Art. 11. Domicilio del Concessionario

A tutti gli effetti del presente atto, anche processuali, di cognizione e di esecuzione, il

Concessionario elegge domicilio legale

.....

Art. 12. Foro competente

Per le eventuali controversie derivanti dal presente atto è competente, in via esclusiva il

Foro di Firenze.

Art. 13. Spese

La presente scrittura viene registrata dall'ente concedente a spese del Concessionario.

Art. 14. Norme di rinvio

Per l'osservanza di tutte le obbligazioni assunte, il concessionario obbliga se stesso in ogni

più ampia forma di legge. Per quanto non previsto nel presente atto, le parti fanno espresso

riferimento alla L.R. 77/04 ed al relativo regolamento di attuazione di cui alla D.P.G.R

23/11/2005 n. 61/R nonché alle disposizioni di legge vigenti, agli usi e alle consuetudini.

Art. 15. Disposizioni finali

Sono parte integrante della presente scrittura i seguenti allegati sottoscritti dalle parti:

Allegato 1: Mappa degli accessi agli apiari.

Viene consegnata: n.1 chiave di accesso alla Tenuta di Alberese

Previa lettura di quanto precede le parti sottoscrivono in segno di conferma ed integrale accettazione.

Luogo

Data

Per l'Ente Concedente

Il Concessionario